



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFELCINO  
P.zza Don Luigi Sturzo, 1 - 61030 MONTEFELCINO (PU)  
Tel. 0721/729.429 - Fax 0721/729.140  
Codice Fiscale e Part. Iva 81005290416  
E-mail: [psic810002@istruzione.it](mailto:psic810002@istruzione.it) Pec: [psic810002@pec.istruzione.it](mailto:psic810002@pec.istruzione.it)



## REGOLAMENTO GRUPPO GLI

### Aggiornato con delibera n° dal Collegio Docenti del 23/10/2018

#### **Art.1 – Composizione**

Presso il nostro Istituto viene costituito, conformemente all'art. 15 comma 2 della legge quadro 5/02/1992 n.104, alla legge n. 170 dell'08 ottobre 2010 sulla dislessia, alle linee guida del 2011, alla Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e alla Circolare ministeriale n.8 del 06 marzo 2013 prot. n. 561 e il D.L. attuativo della L. 107 del 13/07/2015 n.66 del 13/04/2017, il Gruppo di Lavoro per l'inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare all'interno dell'Istituto alle iniziative educative, di integrazione e di inclusione che riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a tutti i BES.

Il GLI d'Istituto è composto da:

1. Il Dirigente Scolastico
2. Una rappresentanza dei docenti curricolari
3. Una rappresentanza dei docenti di sostegno
4. Figura strumentale inclusione
5. Rappresentanza Enti Locali ed ASUR
6. Un rappresentante dei genitori di alunni disabili d'Istituto
7. Un rappresentante del personale ATA d'Istituto
8. Rappresentanti Associazioni (Coop. Sociali)

I componenti del GLI saranno integrati all'occorrenza da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (insegnanti di sostegno, docenti disciplinari, docenti con compito di coordinamento nelle classi e/o con formazione/esperienza specifica, genitori ed esperti istituzionali della ASL e degli Enti Locali).

#### **Art.2 – Convocazione e Riunioni**

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dai componenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLI può riunirsi in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti), ristretta (con la sola presenza degli insegnanti per ordine di scuola e di eventuali figure esterne ad esso collegate), o dedicata (con la partecipazione di tutti coloro che si occupano in particolare di un alunno). In quest'ultimo caso il GLI è detto operativo.

### **Art.3 – Competenze del GLI**

Il GLI d'Istituto presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative, di integrazione e di inclusione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni, attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:

rilevare i BES presenti nella scuola;

elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR);

rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;

gestire e coordinare l'attività dell'Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative procedure e l'organizzazione scolastica;

analizzare la situazione complessiva dell'istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);

individuare i criteri per l'assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;

individuare i criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per l'utilizzo delle compresenze tra i docenti;

definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell'Istituto da inserire nel POF;

seguire l'attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;

proporre l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano;

definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;

analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione;

formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Tali funzioni potranno essere espletate in forma plenaria, ristretta o dedicata in base alla loro tipologia.

#### **Art. 4 - Competenze dei Consigli di intersezione/interclasse/classe e dei docenti di Sostegno con alunni individuati come BES**

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono informare gli altri membri del Consiglio (intersezione, interclasse, classe) sulle problematiche relative l'alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;

- redigere il PEI (Progetto di vita) in versione definitiva in collaborazione con il Consiglio (intersezione, interclasse, classe) ;
- seguire l'attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI;
- mediare le relazioni tra il Consiglio e la famiglia dell'alunno con disabilità;
- relazionare sull'attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto all'integrazione scolastica

I Consigli di intersezione/interclasse/classe in cui siano inseriti alunni BES sono tenuti:

a informarsi sulle problematiche relative all'alunno per quanto è necessario all'espletamento dell'attività didattica;

a informarsi sulle procedure previste dalla normativa;

a discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'alunno;

a definire e compilare la documentazione prevista ( PEI –PDP ) entro le date stabilite;

a compiere la verifica del PEI – PDP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo.

#### **Art. 5 - Competenze dei singoli docenti curricolari**

I singoli docenti che seguono alunni BES devono:

• contribuire, in collaborazione con l'insegnante specializzato, all'elaborazione del P.E.I;

•redigere il PDP

• seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI e /o PDP relativi riguardo agli obiettivi, alle metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione e applicare le misure dispensative e compensative dichiarate nei PDP

• I singoli docenti oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, devono segnalare all'insegnante di sostegno o al Referente del GLI qualsiasi problema inerente all'attività formativa che coinvolga alunni con disabilità certificate o disturbi specifici di apprendimento e agli altri BES

## **Art.6 - Assegnazione insegnante di sostegno**

L'assegnazione dell'insegnante di sostegno al bambino, alunno disabile avviene secondo i seguenti criteri:

- per continuità;
- in base alle competenze possedute ed acquisite dell'insegnante di sostegno.

## **Art. 7 - Utilizzo insegnante di sostegno se l'alunno è assente**

Nel caso in cui l'alunno disabile risulti assente, per un breve periodo, l'insegnante di sostegno rimane in classe, in situazione di emergenza dedicherà le sue ore ad altro alunno/a a lei/lui assegnato (se questi risulti non in presenza o con un'altra insegnante di sostegno o con l'educatore).

Visto che l'insegnante di sostegno, in materia di ore a disposizione, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curricolare, essendo egli docente in una classe, quando manchi l'alunno con disabilità per lunghi periodi, comunicandolo tempestivamente agli uffici preposti, rimane a disposizione dell'Istituto.

## **Art. 8 - Assistenza Educativa: autonomia e comunicazione**

L'assistenza educativa verso i disabili è erogata dagli Enti Locali nei limiti delle risorse di bilancio (4.2 Assegnazione delle ore di educativa o di assistenza dell'Accordo di Programma).

Questa è finalizzata all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile.

All'educatore/ice si chiede di:

- collaborare con gli insegnanti di sostegno e curricolari;
- condividere le linee guida del PEI;
- di essere presente agli incontri di stesura PEI;
- se previsto nel Pei l'educatore/ice potrà svolgere attività all'esterno della sezione/classe.
- partecipare, quando sono previsti, periodicamente agli incontri di supervisione con esperti dei programmi intrapresi dall'alunno disabile.

## **Art. 9 - Ruolo dei collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il Dirigente Scolastico attiva le procedure previste dall'art.50 e dall'allegato 7 del CCNI 98- 01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive all'assistenza agli alunni disabili.

## **Art.10 - Esperti a scuola**

I bambini con certificazione di disabilità seguiti da esperti che devono entrare a scuola per supervisionare i programmi messi in atto dai docenti di sostegno in collaborazione con gli educatori scolastici e domiciliari devono fare richiesta in forma scritta per l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per il loro ingresso a scuola.

Se la presenza dell'esperto coinvolge, durante l'osservazione anche la sezione/classe, i docenti devono inviare alle famiglie una comunicazione informale ( non specificando il nome del bambino interessato alla supervisione) sulla presenza del supervisore a scuola. Al supervisore non è consentito fare riprese che coinvolgano il gruppo sezione/classe.

## **Integrazione Art.10 - Esperti a scuola**

I genitori/tutori degli alunni con certificazione di disabilità che sono seguiti da esperti privati per avere l'autorizzazione del loro ingresso a scuola, per monitorare i programmi messi in atto dai docenti di sostegno in collaborazione con gli educatori scolastici e domiciliari, devono fare richiesta in forma scritta al Dirigente Scolastico. Se la presenza dell'esperto coinvolge, durante l'osservazione anche la sezione/classe, i docenti devono inviare alle famiglie una comunicazione informale ( non specificando il nome del bambino interessato alla supervisione) sulla presenza del supervisore a scuola. Al supervisore non è consentito fare riprese che coinvolgano il gruppo sezione/classe.

## **Art. 11 - Partecipazione alle supervisioni ed incontri PEI**

Tutti gli insegnanti di sostegno devono essere presenti alle supervisioni dei bambini a loro assegnati. Nel caso in cui occorra si potrà attivare una flessibilità oraria (recupero ore quando il bambino risulta assente) tale da consentire incontri fuori dal proprio orario di servizio.

Nel caso in cui gli incontri di Stesura PEI vengano svolti al di fuori del proprio orario di servizio questi possono essere fatti rientrare nella 40 ore.

## **Art.12 - Uscite Didattiche / Viaggi d'istruzione**

La programmazione e l'organizzazione delle uscite deve tenere in considerazione la presenza di alunni disabili.

Queste esperienze rappresentano un momento importante per lo sviluppo relazione e formativo degli alunni.

Tutte le figure (insegnante di sostegno, insegnanti curricolari, personale Ata ed educatori) coinvolte in questi percorsi formativi devono garantire la piena inclusione.

## **Art. 13 - Continuità / Orientamento**

Necessaria l'esperienza di continuità, specificamente richiesta dalla L. 104/92 che prevede forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, proprio al fine di garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola. In alcuni casi è anche ipotizzabile, quando ci sono le condizioni (due plessi di ordine e grado di scuola diversi ma come posizione geografica vicini) la realizzazione di un Progetto Ponte tra ordini di scuola.

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni.

L'orientamento costituisce un aspetto fondante del "progetto di vita", che ha come fine quello di garantire un supporto ed un sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun alunno con certificazione di disabilità.

#### **Art.14 - Progetto Permanenza**

In base all'art. 34 della Costituzione Italiana, della Legge 517/92 e del Decreto Fioroni sull' "Obbligo scolastico", la permanenza costituisce caso di comprovata eccezionalità e frutto di concertazione tra i componenti del GLIO e non dovrebbe protrarsi per più di un anno per ogni ordine di scuola.

La Scuola inoltra la richiesta di permanenza all'Ufficio Scolastico Provinciale corredata di:

- estratto del verbale dell'incontro in cui il GLIO ha concordato la predetta permanenza;
- Modello A6 Progetto di Permanenza Scolastica (PPS) nel quale vengono esplicitati con chiarezza obiettivi, azioni e metodologie finalizzati a garantire il successo del percorso di recupero per il quale si decide di interrompere la relazione con i pari che rimane requisito imprescindibile di un autentico processo di inclusione.